



COMUNE DI OSIO SOTTO

(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 30.07.2014

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 22.07.2015

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 29.04.2016

Il Segretario Generale

-f.to Gerlando Galluzzo-

Indice

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Istituzione del tributo.....	3
Art. 3 – Natura del tributo	3
Art. 4 – Presupposto impositivo.....	3
Art. 5 – Base imponibile	3
Art. 6 – Obbligazione tributaria	4
Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento.....	5
Art. 8 – Soggetto attivo	6
Art. 9 – Soggetti passivi	6
Art. 10 – Occupanti utenze domestiche.....	6
Art. 11 – Categorie utenze non domestiche.....	7
Art. 12 – Esclusioni.....	7
Art. 13 – Riduzioni.....	8
Art. 14 – Piano Finanziario.....	9
Art. 15 – Tributo giornaliero	10
Art. 16 – Tributo provinciale	10
Art. 17 – Versamento del tributo	10
Art. 18 – Dichiarazione	10
Art. 19 – Attestazioni per la richiesta di riduzioni	11
Art. 20 – Accertamento	11
Art. 21 – Riscossione	11
Art. 22 – Riscossione coattiva	12
Art. 23 – Somme di modesta entità (importi minimi).....	12
Art. 24 – Rimborsi	12
Art. 25 – Accertamento con adesione	13
Art. 26 – Funzionario responsabile.....	13
Art. 27 – Sanzioni e interessi.....	13
Art. 28 – Contenzioso	14
Art. 29 – Norme transitorie e finali	14

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Osio Sotto, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge") e s.m.i..
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 – Natura del tributo

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la base imponibile del tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree di cui all'art. 4.

2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.
4. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
6. Una volta attuate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i Comuni informano i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 18 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo esemplificativo contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
9. L'esenzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso al momento della dichiarazione, purché sia dimostrato l'avvenuto trattamento per il medesimo periodo.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 si applicano anche ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive nelle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
11. L'esenzione di cui al comma 10 potrà essere riconosciuta in misura comunque non superiore alla percentuale di detassazione già individuata per le superfici destinate alla produzione e a condizione che il collegamento funzionale ed esclusivo all'attività produttiva sia idoneamente documentato nella dichiarazione di cui al comma 8.

Art. 6 – Obbligazione tributaria

1. La tassa ha carattere annuale e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
2. La cessazione dell'obbligazione tributaria, per cessazione del possesso o detenzione dei locali e delle aree, decorre in via ordinaria dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui l'inerente denuncia

è stata presentata, ai sensi e nei termini di cui al successivo art. 18, comma 2, secondo le modalità ivi indicate. Nel caso in cui la data di chiusura dell'utenza sia debitamente ed oggettivamente documentata, la cessazione dell'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a tale data, come specificatamente previsto dal suddetto art. 18, comma 2.

3. Nel caso di denuncia tardiva la cessazione dell'obbligazione tributaria rimane disciplinata dal successivo comma 3 dell'art.18.

Art. 7 – Determinazione della tariffa di riferimento

1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere determinata in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come disciplinato all'articolo 14.
2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge 27.12.2013 n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158 ed al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e si potranno altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Art. 8 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Osio Sotto sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 9 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 4 .
2. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 – Occupanti utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.
4. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 11 – Categorie utenze non domestiche

1. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 12 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio:
 - a) le abitazioni prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
 - b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;
 - c) gli anditi, i piccoli ripostigli, le scale, gli atri, i cortili, i balconi;
 - d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a cura di soggetti terzi mediante presentazione di contratti di servizio con indicazione delle tipologie rifiuti conferiti;
 - e) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli praticanti.
2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.
3. *(Abrogato).*
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del comma 1 del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno

solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 13 – Riduzioni

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale rapportata all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, fino ad un massimo del 5 %.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Per le utenze ubicate nelle zone non servite dal servizio di raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari. Sono escluse dalla presente riduzione tutte le utenze che, indipendentemente dalla loro ubicazione, sono servite dal sistema di raccolta porta a porta.
4. Il tributo è ridotto del 30 per cento in caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ed altro uso limitato e discontinuo, ivi compresi gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero per più di 6 mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo l'accertamento da parte del Comune;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
5. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati che dimostrino di aver avviato tali rifiuti al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo, in proporzione alle quantità smaltite in proprio debitamente documentate dal produttore medesimo.
6. L'applicazione della riduzione di cui al comma 5 è condizionata alla presentazione da parte del soggetto passivo di apposita attestazione entro il 31 marzo dell'anno successivo, idoneamente documentata, indicante la tipologia ed i quantitativi dei rifiuti assimilati smaltiti in proprio nell'anno precedente ed avrà effetto dal primo gennaio dell'anno in corso al momento della dichiarazione, purché sia dimostrato il permanere dello smaltimento in proprio anche per tale periodo.
7. Per il primo anno di applicazione tale dichiarazione potrà essere presentata entro il 31 ottobre 2014, con la decorrenza e gli effetti di cui al comma precedente.

8. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4, devono parimenti essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si verifica la sussistenza delle condizioni per usufruire delle riduzioni: esse decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo e vengono meno a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui l'attestazione è stata presentata.
9. In via generale, qualora il diritto all'agevolazione sia riconosciuto dall'Ente impositore al termine dell'esercizio di riferimento, la stessa verrà applicata con riduzione mediante compensazione del tributo dovuto per l'anno successivo. In alternativa, ovvero nel caso in cui ciò non fosse possibile, sarà disposto a favore del contribuente lo sgravio sui ratei eventualmente non ancora scaduti, ovvero il rimborso in ragione dell'agevolazione concessa, quest'ultimo nel caso in cui il contribuente, pur avendo diritto alla riduzione, non ne abbia goduto nell'anno di riferimento.
10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Il cumulo è consentito nel limite massimo complessivo dell'80 per cento della tariffa.
11. Ai fini della presentazione delle attestazioni per richiedere le agevolazioni di cui sopra, i contribuenti utilizzano la modulistica predisposta dagli uffici comunali attestante la sussistenza dei requisiti necessari. Il venir meno dei requisiti è dichiarato con le stesse modalità ed entro gli stessi termini di cui ai commi 6 e 8.
12. Per l'anno 2020 il tributo applicato alle utenze non domestiche, sia nella quota fissa che nella quota variabile, è ridotto del 25% in relazione alle gravi ricadute economiche derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19. La copertura di dette riduzioni è assicurata tramite il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. La riduzione è applicata d'ufficio all'interno degli avvisi di pagamento relativi all'annualità 2020.

Art. 14 – Piano Finanziario

1. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente territorialmente competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, sulla base del Metodo Tariffario (MTR) definito dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.
2. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal MTR di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019.
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta ai soggetti di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla richiesta di questi ultimi.

Art. 15 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Osio Sotto istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 16 – Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo, sull'importo dovuto per TARI.

Art. 17 – Versamento del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 18 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata, salvo i casi in cui la data di chiusura dell'utenza sia debitamente documentata. In tali casi la cessazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a tale data.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 1, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver

continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

4. Per il primo anno di applicazione la dichiarazione di cui all'art. 5 comma 11 avrà effetto dallo stesso anno in corso purché presentata entro e non oltre il 31.10.2014.
5. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma 1.
6. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
7. La dichiarazione deve essere consegnata agli uffici comunali a mano, a mezzo posta (Raccomandata A/R) oppure mediante invio telematico (Posta Elettronica Certificata) e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi.
8. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.

Art. 19 – (omissis)

Art. 20 – Accertamento

1. Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Osio Sotto, anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti terzi, ove ritenuto necessario e funzionale all'attività stessa.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

Art. 21 – Riscossione

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate,

l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif.

2. Il versamento della tassa è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. La TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Osio Sotto.
4. Il versamento del tributo è effettuato in tre rate, scadenti nei mesi di giugno, agosto e dicembre. La specifica data di scadenza di ogni rata nel mese previsto verrà fissata in sede di emissione degli avvisi di pagamento.
5. Per i soggetti passivi di cui alle categorie di utenza non domestica nr.16 (Banchi di mercato beni durevoli) e nr. 29 (Banchi di mercato genere alimentari), titolari di posteggio di mercato, il tributo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione con scadenza nel mese di giugno di ciascun anno. L'eventuale conguaglio dovuto a seguito dell'approvazione delle tariffe per l'anno in corso sarà riscosso nel mese di dicembre dello stesso anno. La specifica data di scadenza nei mesi anzidetti verrà fissata in sede di emissione degli avvisi di pagamento.

Art. 22 – Riscossione coattiva

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 20, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Art. 23 – Somme di modesta entità (importi minimi)

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore ad euro 5,00.
2. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare del tributo dovuto, escluse sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 24 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Osio Sotto, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 23 del presente regolamento.

Art. 25 – Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27-12-1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 26 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla TARI; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e rappresenta in giudizio l'ente nelle controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 27 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato al recupero del tributo ed ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale aumentato della misura individuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26 marzo 2007 e s.m.i., salvo successive modificazioni da adottarsi nei limiti di cui all'art. 1, c.165 della L. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 28 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa la maggiorazione statale per i servizi indivisibili, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011.
3. Per i soli anni 2014 – 2015:
 - a) il tributo dovrà essere corrisposto in tre rate con scadenza nei mesi di settembre – novembre – gennaio dell'anno successivo. La specifica data di scadenza di ogni rata nel relativo mese previsto verrà fissata in sede di emissione degli avvisi di pagamento. E' altresì consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro la scadenza della prima rata (settembre);
 - b) per i soggetti passivi di cui alle categorie di utenza non domestica nr.16 (Banchi di mercato beni durevoli) e nr. 29 (Banchi di mercato genere alimentari), titolari di posteggio di mercato, il tributo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione con scadenza novembre. La specifica data di scadenza nel mese previsto verrà fissata in sede di emissione degli avvisi di pagamento.
- 3-bis. Qualora si verificassero impedimenti al rispetto dei termini di cui all'articolo 21 comma 4 del presente regolamento, in deroga alle disposizioni contenute nello stesso articolo citato, il numero e la scadenza delle rate potranno essere stabilite annualmente dal Comune mediante la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe TARI di cui all'articolo 7 e delle stesse verrà data tempestiva comunicazione all'utenza mediante pubblicazione sul sito internet comunale.
4. Le scadenze e modalità di versamento individuate dal precedente articolo 21, si applicano anche per gli avvisi di pagamento per le annualità pregresse TARI, emessi a decorrere dal 2015 in relazione alle nuove utenze dichiarate nei termini di cui all'art. 18.
5. Le scadenze di versamento di cui al precedente comma 3, nonché le modalità di versamento di cui all'art. 21, si applicano anche per gli avvisi di pagamento per l'annualità pregressa 2013 TARES, emessi nel 2014

in relazione alle nuove utenze dichiarate successivamente all'emissione degli avvisi TARES 2013 ed ivi non ricomprese.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
